



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.219

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 27 novembre 2020, n. 159 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 180/20 si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.300 del 03-12-2020 è stato pubblicato il provvedimento indicato in oggetto.

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 4-quater - Validità dei documenti di riconoscimento – Il comma posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data, si ricorda, della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio. I documenti – indicati dalla disposizione (introdotta dal Senato) mediante rinvio alle definizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. n. 445 del 2000) – il cui termine di validità è posticipato sono:

- ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
- la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

Si ricorda, in particolare, che sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell'articolo 35, co. 2, D.P.R. 445 del 2000):

- il passaporto;

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- la patente di guida;
 - la patente nautica;
 - il libretto di pensione;
 - il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
 - il porto d'armi;
 - le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
- Con riferimento alla validità dei documenti, in particolare si ricorda che la carta di identità, ivi inclusa la carta d'identità elettronica (CIE), ha durata di dieci anni. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; mentre per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (area Schengen). Non rientrano nella definizione di documenti di identità e di riconoscimento le tessere sanitarie (le quali sono state prorogate al 30 giugno 2020 dall'articolo 17-*quater* del decreto-legge n. 18 del 2020).

Articolo 1, commi 4-*quinquies* – 4-*septies* - Differimento di termini in materia di IMU

- I commi aggiuntivi 4-*quinquies*-4-*septies* – introdotti al Senato - prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. E' altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.

Articolo 1-*ter* - Proroga di termini per le assunzioni in pubbliche amministrazioni -

L'articolo 1-*ter* - inserito dal Senato - proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di alcune assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista). Più in particolare, la proroga concerne le possibilità:

- di assunzioni a tempo indeterminato, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, in relazione ad una quota delle cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2018. In particolari, tali facoltà sono ammesse nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2013; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2018. Gli enti pubblici di ricerca, di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, non rientrano nelle norme in esame, in quanto l'articolo 12, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 218 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a 4, del medesimo D.Lgs. n. 218;
- di assunzioni a tempo indeterminato, per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti (inerenti alle cessazioni dall'impiego verificatesi) stabiliti dalle relative

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

norme oggetto di proroga;

- di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da parte delle università statali. Tali facoltà sono ammesse - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato) - nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2018.

Si segnala che le norme di proroga di cui al presente articolo non concernono le possibilità di assunzioni relative a cessazioni dal servizio verificatesi in altri anni (diversi da quelli summenzionati), possibilità che, in precedenza, sono state anch'esse oggetto di proroga (fino al 31 dicembre 2020). Le mancate proroghe concernono: per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, le quote di assunzioni relative alle cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012; per le università statali, le quote di assunzioni (del personale summenzionato) relative alle cessazioni dall'impiego nel triennio 2008-2010.

Articolo 2 - Sistema di allerta COVID-19 - Il comma 1 dell'articolo 2 reca alcune novelle all'articolo 6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, concernente la disciplina dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta app Immuni); tale sistema di allerta si riferisce alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2. Le novelle concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea (lettera *a*) del comma 1 del presente articolo 2); il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (lettera *b*) del comma 1). Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal suddetto differimento, valutati pari a 3 milioni di euro per il 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 2). Il comma 1-*bis*, inserito dal Senato, concerne la possibilità di utilizzo dei dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, ai fini della fruizione, durante il medesimo orario, della suddetta app.

Articolo 3-bis - Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza - L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. A tal fine esso interviene sull'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020). Si prevede l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni relative ai permessi e titoli di soggiorno in materia di immigrazione. Il comma 2 del citato art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 39 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e articolo 90, commi 1 secondo periodo, 3 e 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - Disposizioni in materia di lavoro agile - L'articolo 1, comma 3, lettera a) e b), modificato al Senato, proroga le disposizioni in materia di lavoro agile richiamate dai numeri 14 e 32 dell'Allegato 1 al D.L. 83/2020, concernenti, in particolare:

- la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo *smart working* in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente. Nel corso dell'esame al Senato, tale previsione è stata prorogata sino al 31 gennaio 2021, e comunque sino al termine dello stato di emergenza, in luogo del 31 dicembre 2020 previsto dal testo vigente del decreto in esame;
- il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile riconosciuto prioritariamente in favore di soggetti rientranti in condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Tale proroga è prevista sino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni richiamate dai suddetti numeri 14 e 32 dell'Allegato 1 al D.L. 83/2020 sono quelle di cui agli articoli 39 del D.L. 18/2020 e 90, commi 1 secondo periodo (rispetto al quale, nel corso dell'esame al Senato, è stata eliminata la proroga attualmente prevista al 31 dicembre 2020 dal testo vigente del decreto in esame), 3 e 4, del D.L. 34/2020, già prorogate fino al 15 ottobre 2020 dal medesimo decreto n. 83.

Nel dettaglio, la suddetta proroga concerne:

- sino al 31 dicembre 2020, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, dei lavoratori immunodepressi, dei familiari conviventi di persone immunodepresse (art. 39, c. 1 e 2-bis, D.L. 18/2020). Nel corso dell'esame al Senato - attraverso una modifica al n. 32 dell'Allegato 1 del D.L. 83/2020 - è stata eliminata la previsione, attualmente contenuta nel testo vigente del decreto in esame, in base alla quale la proroga del suddetto diritto al lavoro agile opera anche in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 (art. 90, c. 1, secondo periodo, D.L. 34/2020). Si ricorda che parte della suddetta platea di lavoratori rientra anche nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 26, c. 2-bis, del D.L. 18/2020 (introdotto dall'art. 26, c. 1-bis, del D.L. 104/2020). **Tale articolo riconosce, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. La modalità agile può essere realizzata anche attraverso la destinazione a mansione diversa (ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti) o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.**

- sino al 31 dicembre 2020, il diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse (art. 39, c. 2, D.L. 18/2020);



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, nonché l'obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 90, c. 3 e 4, D.L. 34/2020). Nel corso dell'esame al Senato, tale previsione è stata prorogata sino al 31 gennaio 2021, e comunque sino al termine dello stato di emergenza, in luogo del 31 dicembre 2020 previsto dal testo vigente del decreto in esame.

Articolo 12 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario - L'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 8 dell'Allegato 1 consente, fino al 31 dicembre 2020, l'adozione delle misure previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per la permanenza in servizio (anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza) dei dirigenti medici e sanitari e del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari nonché del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, di cui al comma 2 del medesimo articolo 12.

L'articolo 12 del decreto-legge n. 18 del 2020, al comma 1, dispone che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (posto in un primo tempo al 31 luglio, poi esteso al 15 ottobre, ora prolungato, con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari. Il successivo comma 2 prevede che, ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato possa essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Articolo 83, D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - Sorveglianza sanitaria - L'articolo 37-ter, comma 1, lett. b), del dl 104/2020, integra con il numero 16-quater l'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, prevedendo che le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria previste dall'articolo 83 del dl 34/2020 siano prorogate fino al 15 ottobre 2020. In dettaglio, l'articolo 37-ter in esame ha posticipato (ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 83/2020) al 15 ottobre 2020 e comunque fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso, ma non oltre il 31 dicembre 2021, i termini previsti da un novero di disposizioni, tra cui, appunto l'articolo 83 del dl 34/2020 siano prorogate fino al 15 ottobre 2020. **L'articolo 83 del decreto-legge n. 34 citato dispone che i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità. In dettaglio, la sorveglianza eccezionale è prevista dall'articolo fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, che definisce le competenze e le modalità nello svolgimento della sorveglianza sanitaria ordinaria, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1). Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente (ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL che tale sorveglianza sanitaria possa essere svolta da propri medici del lavoro (ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale da parte degli stessi datori di lavoro di cui sopra). L'INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Al personale medico di cui sopra non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di cui agli articoli 25 (Obblighi del medico competente), 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente), 40 (rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) e 41 (Sorveglianza sanitaria) (comma 2). Qualora, a seguito dell'esperimento delle procedure di sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo, fosse accertata la inidoneità del lavoratore alla mansione, ciò non potrebbe in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (comma 3). Nell'ambito delle finalità previste dalla disposizione in esame, l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di spesa di 20,895 milioni di euro per l'anno in corso e 83,579 milioni di euro per il 2021 (comma 4).

Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario - Vengono prorogate dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, le norme di cui all'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che concernono sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari (comma 1, lettera a), e commi da 2 a 4) ovvero a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (comma 5) sia (al comma 1, lettera b)) sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto. In particolare, il comma 1, lettera a), ed i commi da 2 a 4 dell'articolo 2-bis consentono il



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie, nonché agli operatori socio-sanitari. Gli incarichi in oggetto sono di durata non superiore a sei mesi.

Il conferimento è ammesso in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; i limiti, con riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti ivi individuati, del livello della spesa per emolumenti o gettoni o altre utilità, comunque denominate, per i titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Il conferimento è altresì ammesso in deroga, se necessario, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale, nei limiti delle risorse indicate per ciascuna regione (o provincia autonoma) e per varie finalità dal decreto direttoriale 10 marzo 2020 e dalle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. **Il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;** dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. In tale ambito, il comma 3 concerne specificamente i medici e la lettera a) del comma 1 reca disposizioni particolari per i medici in formazione specialistica, mentre i commi 2 e 4 stabiliscono disposizioni comuni. **In particolare, il comma 3 specifica che gli incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Riguardo ai medici in formazione specialistica, il comma 1, lettera a), fa riferimento, per gli incarichi in oggetto, a quelli iscritti all'ultimo o penultimo anno dei relativi corsi di specializzazione.** Il comma 1, lettera a), specifica altresì che: i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta; il periodo di attività, svolto dai suddetti medici durante gli incarichi in oggetto, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il comma 2 prevede, in primo luogo, che i contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 siano nulli di diritto. In secondo luogo, il comma 2 dispone che le attività di lavoro ai sensi del presente articolo siano computate ai fini del requisito di anzianità posto dalla disciplina transitoria - relativa a possibili procedure concorsuali riservate per l'accesso all'impiego in pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 20, commi 2, 11 e 11-bis, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.

Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e sociosanitario al Servizio sanitario

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

nazionale - L'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, le norme di cui ai commi da 1 a 3 e 5 dell'articolo 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. **Tali disposizioni consentono, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale. Il citato comma 5 reca, in merito, norme specifiche relative ai medici in formazione specialistica.**

Il conferimento in esame (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) può concernere il personale delle professioni sanitarie e gli operatori socio-sanitari. Riguardo al richiamo concernente le professioni sanitarie, si ricorda che il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. Riguardo ai medici in formazione specialistica, il comma 5 del presente articolo 2-ter, e successive modificazioni, fa riferimento, per gli incarichi in oggetto, a quelli iscritti all'ultimo o penultimo anno dei relativi corsi di specializzazione. Gli incarichi in esame hanno la durata di un anno - la durata è stata, tuttavia, ridotta a sei mesi per i medici in formazione specialistica -, non sono rinnovabili e sono conferiti mediante procedure comparative per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, svolte con forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso - per una durata minima di cinque giorni - solo sul sito dell'azienda che lo bandisca (commi 1 e 2).

Articolo 3, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Potenziamento delle reti di assistenza territoriale - L'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 4 dell'Allegato 1 consente (alle regioni, alle province autonome e alle aziende sanitarie) di adottare, fino al 31 dicembre 2020, le misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Decreto cura Italia) per incrementare la dotazione dei posti letto nelle terapie intensive e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive nonché la dotazione di personale sanitario, necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Disciplina delle aree sanitarie temporanee - L'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 5 dell'Allegato 1 consente fino al 31 dicembre 2020 l'adozione delle misure adottate dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Decreto cura Italia) per permettere, alle regioni ed alle province autonome, l'attivazione di aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19.

Articolo 4-bis, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Unità speciali di continuità assistenziale - L'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 6 dell'Allegato 1 consente fino al 31 dicembre 2020 l'adozione delle misure previste dall'articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per permettere, alle regioni ed alle province autonome, l'istituzione di Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

Articolo 5-*bis*, commi 1 e 3, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali - La proroga in esame dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 13, commi 1 e 1-*bis*, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione - L'articolo 1, comma 3, lettera *a*), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 9 dell'Allegato 1 consente fino al 31 dicembre 2020 l'adozione delle misure transitorie adottate dall'articolo 13, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi nonché in materia di cittadinanza relativamente all'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Articolo 22-*bis*, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – Iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari - L'articolo 1, comma 3, lettera *a*), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 13 dell'Allegato 1 consente di adottare, fino al 31 dicembre 2020, le iniziative di solidarietà previste dall'articolo 22- *bis*, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia). Inizialmente, il beneficio era stato previsto in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari. Il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha esteso il beneficio ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e alla professione di assistenti sociali.

Articolo 102, comma 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie - La proroga in esame dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 concerne una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova. La norma transitoria è posta dall'articolo 102, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Il citato comma 6 prevede che, nel periodo temporale summenzionato, la prova in oggetto possa essere effettuata con modalità a distanza, con svolgimento della prova

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

pratica secondo la modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 30 settembre 2016, prot. 46319 (circolare concernente le prove finali dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea delle professioni sanitarie). Tale modalità consiste nello svolgimento di una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale; la suddetta modalità è alternativa a quella definita dal precedente punto 1 della circolare, che prevede lo svolgimento di una simulazione pratica.

Articolo 27-bis, comma 1, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) - Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti - L'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 25 dell'Allegato 1 consente di adottare, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni previste dall'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 23/2020 (c.d. Decreto liquidità). In base a specifiche convenzioni regionali, tale norma ha esteso alle farmacie convenzionate con il Ssn la possibilità di erogare agli assistiti i medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente (i c.d. farmaci ospedalieri distribuiti dalle strutture aziendali del Ssn).

Articolo 38, commi 1 e 6, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata - La proroga in esame dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 concerne una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta - norma posta dal comma 1 dell'articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40. La proroga in esame fa letteralmente riferimento anche al comma 6 dello stesso articolo 38 - comma concernente gli specialisti ambulatoriali convenzionati.

Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) - Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - La proroga in esame dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 concerne la disciplina transitoria - posta dall'articolo 40 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 - sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure temporanee in esame hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili. Tali norme assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall'articolo 17 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) - articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40 (il comma 2 dell'articolo 1 della citata L. di conversione n. 40 fa salvi gli effetti giuridici prodottisi prima dell'abrogazione) -.

Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 - L'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Conseguentemente, il n. 30 dell'Allegato 1 consente di adottare, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 1 e 3 del decreto-legge 34/2020 (Decreto rilancio) intese a disciplinare il riconoscimento, alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza.

Articolo 9 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - Proroga piani terapeutici - L'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 30-*bis* dell'Allegato 1 consente, fino al 31 dicembre 2020, di prorogare di ulteriori 90 giorni i piani terapeutici in scadenza durante il periodo emergenziale. Più in dettaglio, i piani terapeutici a cui ci si riferisce includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (erogati dal Ssn ai sensi del D.p.c.m 12 gennaio 2017 di definizione dei Nuovi LEA) per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio. La norma impegna inoltre le Regioni Le Regioni ad adottare procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici. La disposizione fissa l'efficacia di tali norme al 31 dicembre 2020.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF/AM